

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 18665 /89.2017.11. del 08 AGO. 2017 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Applicabilità nel territorio della Regione Siciliana dell'articolo 26, comma 1, lettera b), del Decreto Legge n. 5/2012, convertito nella Legge n. 35/2012. Richiesta di parere

Assessorato Territorio e Ambiente
Comando Corpo Forestale
Servizio 3 – Gestione Contenzioso
(Rif. Prot. 68379 del 15.06.2017)

1. Con la nota in riferimento viene chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine all'applicabilità, nel territorio della Regione siciliana, dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D.L. n. 5/2012, che ha modificato l'art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 227/2001, riformulando la definizione di bosco e di arboricoltura da legno.

Il quesito scaturisce da una richiesta di recupero ai fini produttivi di un terreno coltivato a vigneto fino agli anni '80, e successivamente abbandonato, sul quale si è insediata una vegetazione tipicamente forestale (roverella).

Lo stesso terreno è sottoposto in parte a vincoli derivanti dal citato D.Lgs. n. 227/2001 e in parte ai vincoli di cui alla l.r. n. 16/1996 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione).

Viene, pertanto, chiesto:

a) se la modifica apportata alla definizione di bosco ex D.Lgs. n. 227/2001 dal citato art. 26, comma 1, lettera b), del D.L. n. 5/2012 sia direttamente applicabile nel territorio della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis, della l.r. n. 16/1996;

b) qualora, in effetti, la citata modifica risultasse vigente anche nel territorio della Regione siciliana, di volere chiarire le modalità di applicazione sia alle aree coperte da vegetazione forestale individuate mediante la definizione giuridica di "bosco" di cui alla citata l.r. n. 16/1996, sia a quelle individuate con la definizione di cui al D.Lgs. n. 227/2001.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

MK

M

L'art. 4, comma 1, della legge regionale del 6 aprile 1996, n. 16 definisce il bosco come: *"...una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento"*.

Il successivo comma 5, chiarisce che dalla nozione giuridica di bosco, come sopra evidenziata, vanno esclusi *"i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, (...) gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto"*.

Per quanto riguarda l'applicabilità delle norme statali sopra richiamate nel territorio della Regione siciliana, si osserva preliminarmente quanto segue.

L'art. 14, lettera a), dello Statuto siciliano attribuisce alla legislazione esclusiva della Regione la materia *"agricoltura e foreste"*.

Tuttavia, non può non rilevarsi come la nozione di bosco abbia delle refluenze anche in materia ambientale, materia riservata, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.¹, alla competenza esclusiva dello Stato.

A tale proposito, infatti, l'art. 1 del D.L. n. 5/2012, al comma 1, così recita:

"1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana (...)".

Poste le superiori premesse, si rileva che il caso in esame sembra potersi ricondurre alla competenza esclusiva della Regione in materia agricola e forestale, competenza che la stessa ha esercitato con la citata l.r. n. 16/1996, dettando una specifica disciplina delle aree boschive volta alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico isolano.

In questo contesto normativo, per la verità ben determinato, si è inserita la normativa statale con il citato D.Lgs. n. 227/2001 che appronta, *"(...) ove non diversamente già definito dalle regioni stesse"*², le linee guida che le Regioni, comprese quelle a statuto speciale (vedi art. 13³ D. Lgs. cit.), avrebbero dovuto adottare al fine di adeguare la propria normativa in materia.

Più concretamente, il citato art. 2, comma 6, ha considerato assimilabili alla nozione di bosco i *"terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale e artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed **esclusi** i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, (...) **i terrazzamenti**, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero ai fini produttivi (...)"*.

¹ Art. 117 Cost. *"Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (...)*

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali".

² Art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 227/2001.

³ Art. 13 (Disposizioni applicative) *"1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione".*

ML

M

Il concetto giuridico di bosco, così delineato, ha dato luogo ad una interessante interpretazione del Consiglio di Stato sulla portata dell'intervento legislativo, volto a fornire una cornice normativa che fungesse da riferimento per i successivi interventi regionali.

I giudici di Palazzo Spada hanno, infatti, ritenuto applicabili le norme regionali, considerando la definizione statale, per espresso disposto di legge, "cedevole rispetto alle eventuali diverse definizioni stabilite dalle regioni con norme già adottate o da adottarsi nei dodici mesi successivi"⁴.

La Regione siciliana, successivamente, ha, comunque, adeguato la propria legislazione in materia attraverso l'introduzione di una norma di rinvio dinamico, contenuta nell'art. 4, comma 5-bis, della l.r. n. 16/1996, che così recita: "*Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale*"⁵.

Questo rinvio permette all'interprete di applicare correttamente nel territorio siciliano la definizione "regionale" di bosco, integrandola, ove necessario, con la definizione "statale" che interviene nel caso in cui la disposizione regionale presenti dei vuoti normativi, come nell'ipotesi in esame, laddove la norma regionale non contempla i terrazzamenti.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Michele Cassata

F. 10

Il dirigente avvocato Anna Maria La Vecchia

Anna Maria La Vecchia



AVVOCATO GENERALE

Maria Mattarella

M. Mattarella

⁴ Cons. Stato, Sez. IV, 6 agosto 2012, n. 4502.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 4, legge regionale 14 aprile 2006, n. 14.

